



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**  
**DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI**  
**LEGISLATIVI E GIURIDICI**  
**AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

<b>Decreto</b>	<b>N° 7003</b>	<b>del 12 Dicembre 2002</b>
----------------	----------------	-----------------------------

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Allegati n°:* 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, concernente, tra l'altro, le modalità per la concessione del contributo forfetario iniziale per l'anno 2002, ai sensi della L.R. n. 40 del 2001. Concessione e liquidazione dei contributi.*

**MOVIMENTI CONTABILI**

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-05015	2002	Impegno e Liquidazione	6300		17-12-2002	3.098.741,40

Atto soggetto al controllo interno ai sensi delle DD.G.R. nn. 372/1999, 1271/1999 e 770/2000

Controllo eseguito senza rilievi.  
Atto certificato il 18-12-2002

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, recante “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”, ed in particolare l’articolo 3, comma 6, che affida ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto del Coordinatore del Dipartimento della Presidenza e affari legislativi e giuridici 28 novembre 2000, n. 6871, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Attività istituzionali del medesimo Dipartimento;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, recante: “Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, n. 2430, con il quale sono stati approvati i modelli di presentazione delle proposte per il programma di riordino territoriale di cui alla Parte prima della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, nonché i modelli di presentazione della domanda per la richiesta di contributo forfetario iniziale, per l’anno 2002, di cui alla Parte seconda della deliberazione medesima, e le relative istruzioni per la compilazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356, concernente la modifica dell’articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002;

Considerato che la concessione del contributo forfetario iniziale, di cui alla Parte Seconda della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti all’articolo 8, comma 2, della deliberazione medesima;

Considerato che, ai fini della concessione di detto contributo:

- l’effettività dell’inizio dell’esercizio associato, entro la data di presentazione della domanda di contributo, deve essere ricavata dalla documentazione agli atti richiesta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, e pertanto ne è indice la sussistenza dei seguenti elementi:
  - a) l’individuazione nell’atto associativo, anche mediante espresso rinvio a disposizioni di legge o alle previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, delle funzioni e servizi oggetto dell’associazione;
  - b) il fatto che l’efficacia dell’atto associativo non risulti condizionata al decorrere di termini, successivi alla data di presentazione della domanda di contributo, espressamente indicati nell’atto associativo medesimo o all’adozione o alla stipula di ulteriori atti associativi integrativi;
  - c) in caso di esercizio associato mediante istituzione di uffici comuni, aventi compiti istruttori o decisori, l’istituzione dell’ufficio o il conferimento inequivocabile ad uno degli enti partecipanti del potere di istituirlo;

- l'esercizio associato deve essere stato iniziato mediante una delle forme previste dagli articoli 9 e 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, documentata ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione medesima;
- deve pertanto essere ritenuta idonea, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, la delega di funzioni alla Comunità montana, anche se non preceduta o seguita da specifica convenzione;
- non può, invece, essere ritenuta idonea la delega di funzioni in favore di uno dei Comuni partecipanti all'associazione in assenza di convenzione stipulata tra i Comuni medesimi, convenzione espressamente richiesta dall'articolo 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 in conformità con l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- per l'ufficio del difensore civico (riquadro H1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002), la gestione associata non può in ogni caso ritenersi effettiva in assenza della nomina dell'organo difensore civico, in ragione del carattere non meramente organizzativo di detto atto di nomina, ovvero in assenza di istituzione di ufficio comune a supporto dell'attività di uno o più difensori civici comunali già nominati;

Considerato che l'ufficio regionale competente, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, è tenuto a valutare, ai sensi del sesto capoverso dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, la sussistenza di elementi sufficienti ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo allo svolgimento di ogni singola gestione associata, per gli specifici compiti individuati dai riquadri dell'allegato medesimo;

Considerato che, per l'attribuzione del punteggio relativo alle seguenti gestioni associate, deve ritenersi che:

- per le funzioni e servizi relativi al catasto deve ritenersi sufficiente, allo stato della vigente normativa, l'esercizio associato di poteri in ordine alla gestione del periodo transitorio, in particolare della gestione unitaria dei rapporti con l'Agenzia del territorio;
- per le funzioni relative ai processi di innovazione amministrativa, deve ritenersi sussistere l'atto di assenso, richiesto dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, riquadro A14, quale ulteriore condizione per l'attribuzione del relativo punteggio, quando è stato concluso il procedimento di adesione alla rete telematica della Regione Toscana (RTRT);
- per le funzioni e i servizi relativi al turismo, ove limitate alla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 2000, il punteggio di cui al riquadro G2 può essere attribuito quando i Comuni del livello ottimale svolgono in forma associata anche le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive (riquadro G1), poiché in questo sono ricomprese anche le funzioni di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 4;

Considerato che la verifica sui provvedimenti organizzativi conseguenti l'inizio della gestione associata, concernenti le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate allo svolgimento della gestione medesima, sarà effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356, confermandosi che pertanto, ai fini della concessione del contributo forfetario iniziale per l'anno 2002, gli enti richiedenti devono aver iniziato l'esercizio associato adottando gli atti associativi nelle forme previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422

del 2002 e con il contenuto sopra richiamato e che ciò sia rilevabile dalla documentazione agli atti del procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, sono state trasmesse entro il termine perentorio del 31 ottobre 2002 le domande di contributo forfetario iniziale per l'anno 2002 da parte dei seguenti soggetti:

- Presidente della Comunità Montana Alta Val di Cecina;
- Presidente della Comunità Montana Amiata Grossetana;
- Presidente della Comunità Montana Amiata Senese;
- Presidente della Comunità Montana Cetona;
- Presidente della Comunità Montana Colline del Fiora;
- Presidente della Comunità Montana Colline Metallifere;
- Presidente della Comunità Montana dell'Elba e Capraia;
- Presidente della Comunità Montana della Garfagnana, attinente a due livelli ottimali;
- Presidente della Comunità Montana Lunigiana;
- Presidente della Comunità Montana Montagna Fiorentina;
- Presidente della Comunità Montana Mugello;
- Presidente della Comunità Montana Val di Merse;
- Presidente della Comunità Montana Valtiberina;
- Presidente del Circondario Empolese;
- Sindaco del Comune di Arezzo;
- Sindaco del Comune di Capolona;
- Sindaco del Comune di Castagneto Carducci;
- Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga;
- Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli;
- Sindaco del Comune di Follonica;
- Sindaco del Comune di Licciana Nardi;
- Sindaco del Comune di Monsummano Terme;
- Sindaco del Comune di Porto Azzurro;
- Sindaco del Comune di San Giovanni d'Asso;
- Sindaco del Comune di San Marcello Pistoiese;
- Sindaco del Comune di Suvereto;
- Sindaco del Comune di Uzzano;
- Sindaco del Comune di Vaiano;

Considerato che l'ufficio regionale competente ha preso in considerazione rettifiche o ha richiesto conferme e chiarimenti formali esclusivamente in relazione a quanto già formalmente risultante dalla documentazione trasmessa con la domanda e per quanto strettamente rilevante ai fini dell'istruttoria;

Considerato che gli enti di cui all'allegato A al presente decreto sono risultati ammissibili a contributo, in quanto il livello ottimale concordato e le gestioni associate iniziate sono risultati in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, salvo quanto previsto dall'allegato B al presente decreto relativo alle funzioni e ai servizi da considerarsi non ammissibili alla determinazione del contributo per le motivazioni ivi indicate;

Considerato che gli enti di cui all'allegato C al presente decreto sono risultati non ammissibili a contributo per carenza dei requisiti o delle condizioni previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 per le motivazioni ivi indicate;

*Considerato che la valutazione circa l'inammissibilità delle domande presentate o l'inammissibilità alla determinazione del contributo di funzioni e servizi ha rilievo unicamente per il procedimento di concessione dei contributi di cui alla Parte Seconda della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, e che le gestioni*

*associate ritenute inammissibili potranno essere considerate, ove previsto, nell'ambito dei procedimenti di concessione stabiliti con atti successivi della Giunta e del Consiglio regionale, e in particolare con il programma di riordino territoriale;*

Considerato che la misura del contributo forfetario iniziale per l'anno 2002 deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, 9 e 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, e che occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione medesima, alla contestuale concessione e liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l'oggetto del presente decreto rientri nel caso suddetto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n.66, recante "Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002- 2004";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2001, n. 1428, recante "Approvazione bilancio gestionale per l'anno finanziario 2002";

## DECRETA

1. E' impegnata la somma di Euro 3.098.741,40 sul capitolo 5015 del bilancio gestionale 2002, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi forfetari iniziali per l'anno 2002 relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma della Parte Seconda della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40.
2. Sono concessi e liquidati ai Comuni e alle Comunità Montane, di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, i contributi forfetari iniziali per l'anno 2002, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali nei livelli ottimali concordati, determinati secondo il sistema di calcolo indicato nell'allegato medesimo. La liquidazione dei contributi di cui alla Tabella 1 dell'allegato A è effettuata sull'impegno assunto al punto 1 del presente decreto.
3. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
4. Sono approvati gli allegati B e C, parti integranti del presente decreto, concernenti le funzioni e i servizi e le domande di contributo non ammessi per le motivazioni ivi specificate.
5. Ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, gli enti beneficiari dei contributi trasmetteranno all'Area Attività istituzionali del Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici della Regione Toscana gli atti di cui all'articolo

14, comma 3, della deliberazione medesima, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il Dirigente  
Luigi Izzi